



Rep. Ord. N° 397 del 27/06/2016

Oggetto: Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n°82 del 29/08/1997 l'accesso all'area del Mercato Ittico è stato concesso solo a specifiche categorie di soggetti, sulla base di apposita autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale;
- con ordinanza n°98/2015 della Capitaneria di Porto all'art. 3 è stato disposto il divieto di accesso all'area, demandando all'Amministrazione Comunale l'identificazione dei soggetti autorizzati ad accedere e sostare nell'area del Mercato Ittico;

Considerato che:

- l'area antistante il mercato ittico è strumentale alle operazioni dello stesso;
- in occasione di uno specifico incontro tecnico tra la Direzione Mobilità e Trasporti, Polizia Municipale e Società VERITAS s.p.a. è stato concordato di definire le modalità di gestione della sosta sull'area;
- durante l'incontro è emersa l'esigenza di regolamentare la sosta nelle aree esterne al mercato ittico all'ingrosso identificando due categorie di utenti ai quale consentire l'accesso durante le operazioni di carico e scarico;
- al fine di gestire al meglio gli spazi, in relazione alle diverse tipologie di utenti, è stato concordato di consentire la sosta ad acquirenti e fornitori dal martedì al sabato dalle ore 01,30 alle ore 09,00 e la sosta agli operatori del mercato il lunedì dalle ore 06.00 alle ore 14:00 e dalle 7:00 alle 14:00 dal martedì al sabato;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle liste degli aventi titolo ad accedere all'area di sosta;

Visti:

- la nota della Società VERITAS s.p.a. acquisita con prot. n. 133742 del 18/03/2016;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. regolamentare la sosta nell'area antistante il Mercato Ittico secondo il seguente prospetto:

- a) la sosta è regolata a disco orario 60' dalle ore 14:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali;
- b) la sosta è regolata a disco orario 60' dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni festivi;
- c) dalle ore 20:00 alle ore 1:30 di tutti i giorni feriali e festivi è fissato il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo;
- d) dalle ore 1:30 alle ore 9:00 dal martedì al sabato la sosta è consentita per operazioni di carico e scarico solo agli "acquirenti- fornitori";
- e) dalle ore 6:00 alle ore 14:00 del lunedì e dalle ore 7:00 alle ore 14:00 dal martedì al sabato, la sosta è consentita per operazioni di carico e scarico solo agli "operatori di mercato";
- f) gli "acquirenti - fornitori" e gli "operatori di mercato" sono solo quelli identificati negli allegati elenchi A e B. A tal fine la sosta è consentita esclusivamente previa esposizione in maniera ben visibile dello specifico tagliando sul cruscotto del veicolo. Tale tagliando non consente lo stazionamento del veicolo per periodi maggiori rispetto a quelli necessari per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico. La mancata esposizione del tagliando o la collocazione in maniera non visibile dello stesso non dà diritto allo stazionamento del veicolo;

2. durante lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico è fissato all'ingresso dell'area del Mercato Ittico il divieto di transito eccetto frontisti, "acquirenti - fornitori" ed "operatori di mercato" appositamente identificati. Le operazioni di carico e scarico devono essere debitamente documentate.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità e Trasporti -Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, tramite inoltro di apposito verbale riportante la data e l'ora di installazione della segnaletica.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 27 giugno 2016

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

